



# ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

## I.T. “Garibaldi da vinci”

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016

<b>Il Datore di Lavoro è:</b>	<b>Dirigente Scolastico</b> <b>Dott. Camillo Giorgi</b>	<b>tel. 0547 330603</b> <i>(in caso di emergenza il numero del cellulare personale può essere richiesto al centralino)</i>
<b>Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è:</b>	prof. <b>Gilberto Pompili</b>	tel. 0547 1825123 <i>(in caso di emergenza il numero del cellulare personale può essere richiesto al centralino)</i>
<b>Addetti al servizio di protezione e prevenzione</b>  <b>ASPP:</b>	prof. <b>Mauro Rossi</b> sede centrale ex agrario	tel. 0547 330603 <i>(in caso di emergenza il numero del cellulare personale può essere richiesto al centralino)</i>
	Da nominare sede distaccata ex ITG	-----
<b>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è:</b>	prof. <b>Aldo Cusmà;</b> <b>Sig.ra. Grazia Losco</b> <b>Sig. Libero Ricci (azienda)</b>	tel. 0547 330603 <i>(in caso di emergenza il numero del cellulare personale può essere richiesto al centralino)</i>
<b>Il Medico Competente è:</b>	Lamed Forlì <b>Dott. Francesco De Domenico</b>	

**Il Medico Competente è:**



## **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Dirigente scolastico**  
**Dott. Camillo Giorgi**

**D.S.G.A.**  
**Piero Ricci**

---

**Responsabile SPP**

**Gilberto Pompili**

**Addetto SPP**

**Mauro Rossi**

**rappresentanti dei lavoratori  
per la sicurezza**

**Aldo Cusmà/Grazia Losco/Libero Ricci**

**Medico competente**

**Dott. Francesco De Domenico**



Gli **addetti all'emergenza Antincendio** sono:

*per la sede centrale ex agrario:*

*edifici scolastici*

Ass. tec. Asioli Claudio	Ass. Amm. Gori Morena	Ass. Tecn. Corrado Manuzzi
Ass. tec. Sirri Marino		
<b>Del Vecchio M. (Az.agr.)</b>	<b>Ricci Walter (Az. agr.)</b>	

*Edificio convitto*

Coll. Scol. Maurizio Brighi	Coll. Scol. Sandro Sirri	Coll. Scol. Marina Galbucci

*per la sede distaccata ex ITG:*

Ass. Tecn. Vincenzo Rendina	Coll. Scol. Lorna Bardi	

Ulteriore personale **abilitato addetto antincendio** è:

**Vedi elenco (allegato 1)**



Gli **Addetti al Primo Soccorso e alla Rianimazione Cardiopolmonare BLS-D** e autorizzati all'utilizzo del defibrillatore sono:

per la sede centrale e convitto (ex agrario):

Salamone Morena (convitto)	Coll. Scol. Patrizia Versari	Coll. Scol. Silvia Vitali
Torelli Pasquale (convitto)	Ass. Amm. Gori Morena	Coll. Scol. Antonella Severi
Inf. Leardi S. Antonella (convitto)	Coll. Scol. Maria Grazia Serra	<b>Ricci Libero (Az. Agr.) no defibrillatore</b>

per la sede distaccata ex ITG:

Coll. Scol. Nicoletta Nanni no defibrillatore	Coll. Scol. Maria Pia Bartolini	Coll. Scol. Rosetta Moretti
--	---------------------------------	-----------------------------

Ulteriore personale **abilitato BLS-D** (Basic Life Support Defibrillation) all'utilizzo del defibrillatore è:

**elenco ubicato presso punti BLS-D (allegato 2)**

Ulteriore personale **abilitato al primo soccorso** è:

**elenco ubicato presso punti cassette primo soccorso (allegato 3)**



Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. **(Esercizio di fatto di poteri direttivi)**, in base al quale:

*1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*

Sono individuati e ricoprono l'incarico di **dirigente alla sicurezza** (per «dirigente» si intende: *la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*).

Mansione	Nominativo incaricato	Personale nei confronti dei quali espleta il proprio incarico
Collaboratrici del D.S.	<b>Prof. ssa Stefania Carano</b> <i>per la sede centrale</i>  <b>Prof.ssa Morena Gallinucci</b> <i>con funzioni vicarie</i> <i>per la sede distaccata.</i>	Personale docente, personale ATA, tutor studenti, docenti incaricati per corsi recupero e/o approfondimento, bibliotecari, studenti quando individuati come lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Direttore azienda agraria:	<b>Prof. Aurelio Toschi</b>	Addetto azienda agraria, personale ATA, operai agricoli, tutor studenti, studenti quando individuati come lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Coordinatore Convitto	<b>Daniele Sirri</b>	Educatori, personale ATA, alunni convittori.
D.S.G.A.:	<b>Piero Ricci</b>	Ass. amm. / Coll. Scolastici



**NB:**

**Di seguito si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- j) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- l) **«servizio di i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli **prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;



- n) **«prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) **«salute»**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) **«valutazione dei rischi»**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) **«pericolo»**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) **«rischio»**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) **«unità produttiva»**: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) **«norma tecnica»**: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) **«buone prassi»**: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) **«linee guida»**: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; **bb) «informazione»**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) **«addestramento»**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) **«modello di organizzazione e di gestione»**: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) **«organismi paritetici»**: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- ff) **«responsabilità sociale delle imprese»**: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Camillo Giorgi